COMUNE DI TORTORICI

(PROVINCIA DI MESSINA)

Reg. Ord. n. 156 **del** 15/11/2011

OGGETTO: Smaltimento di materia vegetale proveniente da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico, attività di pulizia delle strade comunali e terreni di proprietà comunale e torrenti nonché da attività agricola colturale e giacente all'interno dei fondi rustici siti in Tortorici.

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi come modificato dal DL del 3 dicembre 2010 n. 205 , che al primo comma recita:
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Richiamato il parere del 18 marzo 2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'effettiva portata dell'articolo 185, comma, 1 lett. f) del Dl.gvo 152/06 e s.m.i. ed in cui si distingue fra i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali e il materiale derivante da sfalci, potature, ecc, che provengano da attività agricole o forestali e che siano destinati per finalità agricole e produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Visto il regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con delibere del C.C. n. 53 del 12/08/2009 che disciplina tempi e modi per la pulizia dei terreni, l'accensione di fuochi e per l'eliminazione dei residui vegetali;
Preso atto delle numerose richieste di operatori agricoli cittadini, e delle necessità di questo Ente per la parte di competenza (manutenzione di verde pubblico, strade, torrenti ecc.) affinchè si possa procedere nel rispetto delle norme citate alle operazioni di smaltimento di materiale vegetale proveniente da potature e sfalci, allo stato giacente nei fondi rustici e depositati sulle vie e strade comunali, con grave pericolo per la salute e la pubblica incolumità, soprattutto se trascinati nei fiumi e nei torrenti, situazione possibile in considerazione degli ultimi eventi e probabili eventi alluvionali di eccezionale entità;
Ritenuto di dover procedere con urgenza ad eliminare detti inconvenienti , al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo rischi all'incolumità degli stessi, nonché di garantire la tutela dell'ambiente e del benessere animale e vegetale e al fine di impedire il propagarsi di fitopatie vegetali e parassiti animali;
Richiamati la normativa vigente ed i poteri derivanti da essa al Sindaco quale Ufficiale di Governo e responsabili locale della Protezione civile;
Ritenuto di dovere chiarire le disposizioni da applicare con urgenza da parte degli operatori in agricoltura, considerata l'impossibilità di farlo con i propri mezzi e personale;
Visto l'articolo 69 dell'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia, che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;
Visto l'art. 54 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di governo, l' adozione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli derivanti da problemi di sicurezza e di igiene che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Visto che il territorio non è dotato di discariche abilitate a questo tipo di trattamento.

che, per effetto dell'assenza delle discariche suddette, i rifiuti verranno lasciati abbandonati ed incustoditi.

Visto che la situazione di abbandono potrebbe costituire grave pericolo per la pubblica incolumità (si potrebbero divampare incendi difficilmente arginabili), specie vicino ai centri abitati, nonchè si potrebbero diffondere malattie causate dal deterioramento dei rifiuti, quindi un danno alla salute pubblica.

ORDINA

Agli operatori in agricoltura, proprietari/conduttori dei fondi rustici, verde pubblico e manutenzione strade, terreni di proprietà comunale e torrenti siti nel Comune di Tortorici, di procedere mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, allo smaltimento dei sottoprodotti di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzandolo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Qualora detto utilizzo non fosse possibile, di procedere allo smaltimento anche mediante bruciatura e produzione di cenere ammendante in modo che non danneggi l'ambiente né metta in pericolo la salute umana, utilizzando e spargendo la cenere ammendante nel medesimo fondo, per una migliore fertilizzazione del terreno.
Per i tempi , modi, sicurezza delle operazioni d bruciatura dovrà essere rispettato quanto previsto dal citato regolamento in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con delibera del C.C. n. 53 del 12/08/2009
Ai soggetti privati si fa obbligo, prima della bruciatura, di comunicare agli Uffici comunali i motivi, i tempi, il proprietario, il conduttore, la località con indicazione specifica del foglio di mappa e della particella catastale, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta che sarà reperibile presso l'ufficio Quick Technical office e scaricabile dal sito internet di questo Comune;
La pubblicazione e la pubblicizzazione della presente ordinanza come previsto dalle vigenti disposizioni e la sua comunicazione alle autorità competenti

IL SINDACO
(Dott. Rizzo Nervo Carmelo)